

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE.
DIREZIONE GENERALE PESCA E DELANIO
MARITTIMO

C I R C O L A R E

Titolo: Demanio Marittimo
Serie II n.25
Prot. N.1364

Roma, 1 Marzo 1957

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME
E CAPITANERIE DI PORTO

OGGETTO: Atti di concessione demaniale. *(Atti formali - contenuti)*

Allo scopo di evitare rilievi da parte della Corte dei Conti in sede di registrazione dei decreti di approvazione degli atti di concessioni demaniali marittime, si dispone che nella predisposizione del testo degli atti stessi, si tenga particolarmente conto di quanto segue:

- 1) ad ogni atto di concessione deve sempre esser allegata la relazione tecnica vistata dal competente Ufficio del Genio Civile OO.LL., oltre la planimetria ed i disegni delle opere, ai sensi del primo comma art.12 e penultimo comma art.19 del Regolamento;
- 2) in caso di concessione di opere già passate in proprietà dello Stato, ciò dovrà risultare ben chiaro dagli articoli relativi dell'atto; la concessione in tal caso, deve aver per oggetto sia il suolo demaniale che le opere demaniali; il canone deve esser determinato con riferimento sia al suolo che alle opere di proprietà dello Stato;
- 3) occorre indicare chiaramente, nel caso di avvenuto rilascio dell'atto di sottomissione, se e quali opere siano state costruite o debbano esserlo ancora; nel caso che tutte le opere siano state ultimate, ciò dovrà risultare dal testo dell'atto;
- 4) qualora in caso di revoca sia prevista la corresponsione dell'indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato, occorre inserire la clausola relativa alla determinazione del costo effettivo di cui sopra (escluso ogni aumento per spese generali), a cura del Genio Civile in contraddittorio con il concessionario.

base delle fatture e dei documenti di spesa che questi dovrà presentare;

5) in tutti gli atti di concessione dovrà essere determinato il periodo di tempo di sospensione dell'esercizio della concessione, ai fini di quanto stabilito alla lettera b) dell'art. 47 Cod. Nav.-

6) occorre sempre stabilire il termine di inizio della gestione, oltre ai termini di esecuzione delle opere (iniziali, intermedi e finali), ai sensi di quanto disposto dalla lettera a) dello art. 47 Cod. Nav.- In proposito si rinvia anche alla circolare n. 7068 del 5.12.1952;

7) è necessario sempre fissare il numero di rate (per consuetudine due) di oneroso pagamento del canone, agli effetti di quanto previsto dalla lettera d) dell'art. 47 Cod. Nav.;

8) in nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore a due annualità di canone (art. 17 ultimo comma Regolamento); questa disposizione deve essere sempre osservata, anche se il competente Ufficio del Genio Civile proponesse una cauzione pari ad una sola annualità di canone;

9) nell'atto di concessione devono essere sempre indicati gli elementi previsti dall'art. 19 del Regolamento ed in particolare;

a) l'ubicazione, l'estensione ed i confini del bene oggetto della concessione;

b) la natura, la forma, la dimensione, la struttura delle opere da eseguire;

c) le tariffe per l'uso da parte di terzi;

10) qualora la cauzione sia depositata in titoli, il valore complessivo nominale di questi deve essere pari all'ammontare reale della cauzione stabilito dall'atto di concessione secondo il listino di borsa del giorno precedente il versamento;

11) i depositi di cauzione per gli atti di concessioni demaniali devono essere effettuati presso la Sezione di Tesoreria Provinciale-Servizio Cassa Depositi e Prestiti e non presso la stessa

Sezione di Tesoreria a titolo di depositi provvisori amministrati dal Tesoro (questi ultimi, infatti, sono validi esclusivamente per gli atti di sottomissione);

12) qualora si preveda l'obbligo di assicurare le opere, si dovrà precisare l'ammontare dell'assicurazione o, quanto meno, i criteri per determinarlo;

13) in caso di concessioni da assentirsi a Società, occorre accertare la durata di esse e, qualora, detta durata risulti di scadenza precedente a quella stabilita per la concessione occorre sempre inserire nell'atto di concessione la nota clausola prevista nell'ultimo comma del paragr. 44 delle vigenti Istruzioni;

14) in caso di avvenuto rilascio dell'atto di sottomissione, la durata della concessione decorre dalla data dell'atto di sottomissione stesso, in caso di avvenuta abusiva occupazione effettuata prima dalla data di approvazione dell'atto di concessione occorre sempre provvedere alla regolarizzazione mediante licenza, verso il canone fissato nell'atto pluriennale di concessione, salve restando le sanzioni penali previste dagli artt. 1161-1164 Cod. Navigazione;

15) le condizioni suggerite dalle Autorità interpellate devono essere osservate rigorosamente ed inserite sempre negli stipulandi atti;

16) le copie degli atti di concessione da inviarsi alle Superiori Autorità per l'emanazione dei decreti di approvazione devono essere corredate da tutti i pareri citati nell'atto e dagli eventuali pareri richiamati nei primi, dalle copie delle licenze dalla dichiarazione di ricevuta della cauzione e da tutti gli altri documenti citati nelle premesse (copie di atti principali, copie di licenze di subingresso, etc.)

I decreti di approvazione degli atti di concessione demaniali devono indicare le singole somme che nei vari esercizi finanziari devono essere imputate ai capitoli del bilancio, ai sensi dello art. 110 del Regolamento di Contabilità.

Con l'occasione si rammenta che vanno registrati alla

cura del Genio Civile in contraddittorio con il concessionario sulla

Corte dei Conti i decreti di approvazione degli atti di importo superiore a L. 1.200.000.--

Si prega di disporre perché nella redazione delle bozze degli atti vengano tenute presenti, oltre le disposizioni delle Istruzioni del 1931, in quanto compatibili con la successiva legislazione, anche quelle della presente circolare.

Si prega di assicurare

p. IL MINISTRO
F.to: Terranova

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DIRETTORE DI DIVISIONE



effettivo di cui sopra (escluso ogni aumento per spese generali), a cura del Genio Civile in contraddittorio con il concessionario sulla